



***Osservazioni di Federterme/Confindustria al disegno di legge n. 795 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).***

***28 settembre 2023***

CONFINDUSTRIA



## **Premessa**

Le terme in Italia rappresentano una realtà produttiva complessa ed articolata, composta da 320 stabilimenti presenti in 180 comuni, che sviluppano un fatturato complessivo di oltre 1,5 mld di euro e danno lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti (dati ante pandemia).

Il termalismo è uno strumento imprescindibile per la sanità pubblica, sia per il trattamento a basso costo di numerose patologie cronico-corrosive ampiamente diffuse tra la popolazione, sia per l'apporto reso sotto il profilo delle risposte alle esigenze di prevenzione e di riabilitazione.

Dopo due anni difficili, il settore si presenta oggi in espansione, anche grazie agli interventi a sostegno svolti da Governo e Parlamento, che hanno prodotto una nuova ed accresciuta consapevolezza nei confronti del ruolo che svolge il sistema termale italiano e, soprattutto, delle numerose potenzialità che può ancora esplicitare.

Il sistema termale italiano può fare ancora molto per rispondere alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, in continua evoluzione, consolidando un modello di termalismo pienamente integrato con le altre componenti della sanità, pubblica e privata.

Le terme rappresentano poi un *asset* di particolare importanza anche per il sistema turistico nazionale, perché in grado di valorizzare gli attrattori già presenti su ogni territorio termale e di favorire significativi processi di destagionalizzazione.

Per quanto in premessa, Federterme desidera sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni profili di interesse del settore, che ritiene attengano sia alla protezione dei consumatori nei confronti di pratiche commerciali scorrette, che alla tutela della concorrenza.

L'art. 2 della legge 323 del 24 ottobre 2000, n. 323, recante il riordino del settore termale, all'art. 2, comma 2, prevede che *"I termini 'terme', 'termale', 'acqua termale', 'fango*



*termale', 'idrotermale', 'idromineraie', 'thermae', 'spa (salus per aquam)' sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).", ovvero all'erogazione delle prestazioni termali.*

Sono numerose, infatti, le strutture che forniscono servizi alla persona – e servizi benessere in particolare - che, pur non essendo in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio di uno stabilimento termale, utilizzano comunque la terminologia riferita al settore termale.

E' di tutta evidenza, quindi, come debba essere rafforzato l'apparato sanzionatorio previsto dal legislatore del riordino del 2000, perché chi utilizza abusivamente la parola "terme" pone a rischio la salute dei cittadini, mirando in primo luogo ad eludere le disposizioni riguardanti le normative sanitarie e di sicurezza che garantiscono la salute e il benessere dei clienti termali.

In particolare, deve essere previsto che:

1. l'utilizzo dei termini riportati all'art. 2, comma 2, sia espressamente vietato nella ragione sociale, nella ditta e nel marchio, se non si è in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività termale;
2. alle sanzioni pecuniarie già indicate nell'art. 14, comma 2, della l. 323 cit., si aggiungano anche quella della sospensione dell'attività per un periodo limitato (es. sei mesi) o della chiusura, nei casi più gravi o nelle recidive.

In aggiunta a quanto finora esposto, segnaliamo che le attività condotte in violazione della normativa sopra richiamata, realizzano senza alcun dubbio una turbativa della libera concorrenza.

Le strutture termali, infatti, sono gravate da numerosi oneri, sia relativi alla gestione di una risorsa mineraria di proprietà pubblica – l'acqua minerale – che necessita di costante attenzione e salvaguardia sul piano della quantità e della qualità, sia relativi alla natura



sanitaria dell'attività svolta, che comporta il rispetto di requisiti strutturali ed organizzativi caratterizzati da notevole rigidità.

Il mancato rispetto delle norme sopra descritte da parte di strutture non termali, consente a queste ultime di praticare alla clientela tariffe sensibilmente più basse – non essendo gravate dagli elevati costi di produzione propri degli stabilimenti termali – provocando un effetto evidentemente distorsivo della concorrenza.

L'accoglimento delle proposte di cui sopra, comporterebbe inoltre un sicuro incremento del livello qualitativo dei servizi termali e del benessere ed una più efficace prevenzione degli abusi e dei comportamenti anticoncorrenziali a scapito del settore.